

AS352 - DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2006, CORRETTIVO ED INTEGRATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, RECANTE "CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE"

Roma, 28 luglio 2006

Consiglio dei Ministri
Presidente Prof. Romano PRODI

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 21 della legge n. 287/90, intende con il presente parere formulare alcune osservazioni in merito al nuovo testo dell'articolo 136 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "codice delle assicurazioni private", così come modificato dal decreto legislativo del 30 giugno 2006, trasmesso per le valutazioni di competenza a questa Autorità in data 4 luglio 2006.

L'Autorità osserva che la modifica normativa introduce obblighi di trasparenza informativa sulle condizioni contrattuali, e segnatamente su quelle economiche, dei servizi di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, ulteriori a quelli già previsti dall'articolo 131 del codice delle assicurazioni private.

In particolare, il nuovo articolato prevede che sia direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di dati forniti obbligatoriamente dall'ISVAP, a pubblicare sul proprio sito internet il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni per tutte le compagnie.

A tale riguardo, si deve ricordare che l'Autorità ha ripetutamente ribadito la necessità che, nel mercato assicurativo caratterizzato da una particolare complessità del prodotto offerto, si sviluppino strumenti idonei a coadiuvare il consumatore nel suo processo di scelta, potendo ciò innescare un maggior confronto competitivo fra le varie compagnie assicurative. D'altra parte, la stessa Autorità ha per altro verso considerato negativamente l'eccessiva trasparenza del mercato per i suoi possibili effetti anticoncorrenziali.

In particolare, come emerso nell'ambito del procedimento I/377 RC Auto del luglio del 2000, ogni impresa, conoscendo in tempi brevi, in modo dettagliato e frequente, i prezzi praticati da tutti i concorrenti, può adeguare rapidamente le proprie strategie alla realizzazione di equilibri di prezzo cui sia associato il massimo profitto congiunto per l'industria nel suo complesso, con grave danno per il corretto funzionamento del mercato e dei consumatori. Le suesposte considerazioni sono state sviluppate anche in ragione del fatto che la tariffa assicurativa per le polizze RC Auto contiene informazioni sulle scelte commerciali di ogni impresa in ordine al valore attribuito a ciascun profilo tariffario e quindi alla differenziazione della propria offerta. L'eccessiva trasparenza diverrebbe, in altri termini, un fattore in grado di facilitare condotte commerciali delle imprese di assicurazione atte a determinare premi commerciali più elevati rispetto a quelli che si registrerebbero altrimenti.

L'Autorità ritiene quindi di dover sottolineare la necessità di distinguere tra strumenti che facilitano la comparazione tra prodotti e premiano le imprese che decidono di abbassare i prezzi e strumenti che, viceversa, aumentano solo la trasparenza "reciproca" tra le imprese, il che, oltre a non generare benefici per i consumatori, è potenzialmente restrittivo della concorrenza.

In relazione alla modifica normativa proposta, l'Autorità ritiene in tal senso che la mera disponibilità della struttura tariffaria completa di tutte le imprese, invece di agevolare il consumatore, potrebbe avere effetti distorsivi della concorrenza, considerato che la tariffa per le polizze RC Auto contiene informazioni che le imprese utilizzano per definire la propria strategia commerciale e che dunque le stesse non dovrebbero conoscere reciprocamente.

L'Autorità valuta, viceversa, che l'esigenza di una maggiore informazione dovrebbe essere soddisfatta in modo più efficace attraverso la predisposizione di un sistema che consentisse ai singoli consumatori di ottenere direttamente una comparazione, a parità di garanzia offerta (stessi massimali, stesse clausole di esclusione e rivalsa, ecc.), fra i prezzi finali delle diverse compagnie, applicabili al proprio singolo profilo individuale. In particolare, a titolo di esempio, varrebbe prendere a riferimento il sistema utilizzato dalla Financial Services Authority britannica, che offre sul proprio sito¹, anche se per tipologie di prodotti assicurativi e finanziari diversi dalla RC Auto, tabelle comparative fra i prezzi praticati dalle diverse compagnie per singoli profili dei consumatori.

In conclusione, l'Autorità intende sottolineare la necessità che, al fine di evitare indesiderati effetti anticoncorrenziali della diffusione di dettagliate informazioni sugli schemi tariffari completi delle singole imprese, si definiscano specifiche modalità implementative della norma in esame che garantiscano una piena ed efficace fruibilità da parte del consumatore delle informazioni disponibili.

¹ [<http://www.fsa.gov.uk/consumer/compare/index.html>]

Solo in tal modo, infatti, le dinamiche procompetitive definite dall'instaurarsi di un processo di ricerca e confronto da parte del consumatore potranno più che bilanciare il rischio collusivo che comunque è presente in un contesto di trasparenza di prezzi su un mercato quale quello dell'assicurazione obbligatoria.

L'Autorità auspica che le osservazioni di cui sopra siano tenute in conto nella definizione delle modalità pratiche di attuazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, delle disposizioni in materia di pubblicità dei sistemi tariffari per la responsabilità civile auto, ai fini di uno sviluppo più concorrenziale dei mercati assicurativi.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà